



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0620452 03/10/2018 12,36

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : ANDREONE MARBLES S.R.L.

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



Andreone Marbles S.r.l.  
Via Vico I° Incoronata, 1  
85053 Sant'Andrea di Conza (AV)  
andreonemarbles@pec.it

UOD 50 09 12  
Genio civile di Avellino e Ariano Irpino  
dg5009.uod12@pec.regione.campania.it

**Oggetto:** CUP 8013 - Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto di "Ampliamento e recupero ambientale di una cava autorizzata di pietra ornamentale per la produzione di breccia irpina in loc. Serro delle Serpi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV)". Proponente Andreone Marbles S.r.l. – Esito Commissione.

Con la presente si comunica che, nella seduta del 18/09/2018, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l'istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Ampliamento e recupero ambientale di una cava autorizzata di pietra ornamentale per la produzione di breccia irpina in loc. Serro delle Serpi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV)", presentata da Codesta Società con nota acquisita al protocollo regionale n. 107018 del 15/02/2017.

La Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*"Dalla lettura della documentazione trasmessa si è evinto che la Società intende ampliare l'attività estrattiva, attualmente espletata, su di un'area prospiciente quella già cavata dalla quale, però, risulta "separata" grazie ad un'incisione torrentizia che, in parte, si presenta come pista interna all'area di cava e lungo la quale si intendono smaltire le acque meteoriche che vanno ad interessare l'area di cava. Della presenza e della natura di tale incisione viene riferito nello Studio Preliminare Ambientale – a pag. 9 – laddove si riferisce che " ... l'incisione, a regime torrentizio, che costituisce il raccordo tra il margine orientale del fronte di cava autorizzata e quello occidentale dell'area di ampliamento, è alimentato da un modestissimo bacino imbrifero ... " ed ancora a pag. 14 del medesimo Studio " ... detriti e sedimenti ... verrebbero dilavati dall'area interessata dai lavori di estrazione e ... giungere alla piccola incisione che attraversa l'area di cava da SUD a NORD. Questa frazione solida si andrebbe a sommare a quella "di fondo" proveniente dai versanti del bacino imbrifero in questione". Al contrario, nella Relazione Tecnica Illustrativa – pag. 11 – l'incisione di cui sopra viene definita "canale di scolo" di "proprietà privata" così come viene definito "un modesto canale di scolo delle*



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

acque", non riportato neppure sulle planimetrie catastali, nella Relazione geologica geotecnica geomorfologica idrogeologica.

A parere dell'istruttore l'incisione torrentizia ha natura prettamente demaniale in quanto non esistono canali "privati". A tal proposito si rimanda a quanto riferito dall'Agenzia del Demanio con la nota prot. reg. 484488 del 13.07.2017, redatta in risposta alla nota prot. reg. 376538 del 29.05.2017 della UOD Genio Civile di Benevento, nella quale viene chiarito come si sia evoluto il concetto di "acqua pubblica" a partire dal R.D. n. 1775/1933 al D.Lgs. 152/2006. La natura demaniale di tale incisione torrentizia fa presupporre che la UOD Genio Civile di Benevento avrebbe dovuto autorizzare (art. 93 R.D. n. 523/1904) e poi concedere l'utilizzo dell'area demaniale al fine della realizzazione di qualsivoglia opera. Di tale autorizzazione e conseguente concessione non viene fatta menzione agli atti di Conferenza né tra gli elaborati progettuali trasmessi. Anzi si dirà di più. Nello studio idraulico presente tra gli elaborati progettuali non viene fatta menzione di tale incisione.

Ed ancora. La presenza nell'area di cava dell'incisione è stata riconosciuta dall'Autorità di Bacino della Puglia che aveva chiesto all'esercente di effettuare uno studio idraulico volto alla valutazione della fascia di rispetto, definita dall'area che resterebbe sommersa a seguito di una ipotetica onda di piena di altezza pari a TR di 200 anni oltre ad un franco del pelo libero della corrente di un metro, in modo da limitare i lavori estrattivi all'esterno di tale fascia. Dallo studio idraulico è risultato che la portata idraulica che, eventualmente, fluirebbe nel succitato canale con un periodo di ritorno pari a 200 anni, non provocherebbe alcuna esondazione, pertanto, la medesima Autorità "ritiene l'intervento di ampliamento della cava in oggetto compatibile con il PAI a condizione che non si interferisca in alcun modo con il corso d'acqua presente facendo attenzione anche durante le fasi di esercizio a non depositare materiale in alveo" (nota prot. 5242 del 12.03.2014 dell'AdB Puglia).

Con riferimento al parere succitato, dalla lettura degli elaborati progettuali allegati all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, sembrerebbe che la prescrizione dettata dall'Autorità di Bacino della Puglia non sia stata rispettata in quanto, come si evince dalla Tav. 04 (Planimetria di progetto della regimentazione delle acque meteoriche su base catastale), i gradoni realizzati sul lato Ovest e quelli da realizzarsi sul lato Est della cava interferiscono con l'incisione torrentizia che diviene l'elemento di raccordo tra i due gruppi di gradoni. Inoltre, tale soluzione progettuale non rispetta neanche la distanza di 20 mt. dettata al punto b) dell'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 che vieta scavi per estrazione di sostanze minerali per distanze inferiori.

Da quanto sopra rilevato, l'istruttore propone di ritenere l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale improcedibile.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Santangelo e della proposta di parere fatta dalla stessa, decide che l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è improcedibile in quanto il progetto così come presentato risulta non realizzabile poiché non si è



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

*tiene conto delle prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino e, ancor più, dalle disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dalle norme in materia di demanio idrico, tutt'ora vigenti*.

Si rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., che l'istante ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente. Trascorso infruttuosamente tale termine, lo scrivente Ufficio provvederà all'adozione del formale provvedimento dirigenziale, che sarà notificato ad avvenuta esecutività.

L'istruttore amministrativo  
Dott.ssa Adele Del Piano  
081/7963012

Il Dirigente  
Avv. Simona Brancaccio

Da "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

A "Andreone Marbles" <andreonemarbles@pec.it>, "Genio Civile di Avellino"  
<dg5009.uod12@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 3 ottobre 2018 - 14:55

**CUP 8013 - Trasmissione nota prot. n. 620452 del 03/10/2018**

---

Trasmissione nota prot. n. 620452 del 03/10/2018

---

**Allegato(i)**

8013\_Andreone Marbles\_esito commissione\_prot 620452 del 03 10 2018.pdf (167 Kb)